



COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 80019740820

C.A.P. 90040

C.C.P. 13823901

I° AREA Affari Generali

VIA SALVATORE GUASTELLA, N.44 Telef.(091) 8673103 - 312 Fax (091) 8696428

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

IL SINDACO

informa che l'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, ha introdotto la possibilità del voto domiciliare per gli elettori affetti da gravi infermità che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano o per i quali l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, che ai primi quattro commi, testualmente recita:

«Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della

votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.»;

Per poter fruire di detta opportunità, è necessario far pervenire, al Sindaco del Comune di Capaci, tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, cioè, nella specie, entro lunedì **31 agosto 2020**, una espressa dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui si dimora, corredata dalla prescritta documentazione sanitaria.


Alla dichiarazione dovrà essere allegata:

- ✓ copia di un documento di identità in corso di validità;
- ✓ copia della tessera elettorale;
- ✓ certificato medico, rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, attestante l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell'art. 1 legge n. 46/2009, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificato medico, potrà attestare anche l'eventuale necessità di assistenza da parte di un accompagnatore di fiducia per esprimere il voto (tale aggiunta non è necessaria per coloro che sulla tessera elettorale abbiano già fatto apporre l'annotazione permanente del voto assistito).

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.

Per ogni utile informazione e per il ritiro del modulo di domanda, disponibile anche sul sito del Comune all'indirizzo: www.comunedicapaci.it, è possibile rivolgersi all'Ufficio Elettorale sito in Via Salvatore Guastella, n.40 telefono: 091/8673103.

Dalla Residenza Municipale, 11/08/2020



IL SINDACO

Pietro Puccio

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Puccio', written over a horizontal line.